



# Il nuovo strumento di sostegno alle attività di gestione delle entrate comunali Nota di approfondimento sul comma 1091 della Legge di bilancio per il 2019

### Sommario

1.	Premessa	1
	L'articolazione e la ratio della norma	
3.	Alimentazione ed utilizzo del Fondo	3
	Le condizioni di applicabilità	

# 1. Premessa

Il comma 1091, articolo 1, della Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), reintroduce nell'ordinamento delle entrate comunali un dispositivo che permette di accantonare una quota di gettito tributario per utilizzarla nel potenziamento della gestione delle entrate. Il potenziamento può comprendere l'alimentazione ulteriore – e separata rispetto alle ordinarie modalità – del Fondo per gli incentivi da destinare al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.

La disposizione, che accoglie un'istanza più volte formulata dall'Anci, costituisce forse l'unico segno di attenzione della più recente normativa nazionale al tema della riscossione delle entrate locali, ormai da anni in attesa di una riforma, mentre le difficoltà della gestione delle entrate costituiscono con evidenza uno dei principali motivi delle crisi finanziarie degli enti locali.

La norma ora introdotta si discosta dal dispositivo a suo tempo vigente in regime ICI (art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997) e pone qualche dubbio interpretativo, cui questa nota cerca di dare risposta. Per supportare al meglio i Comuni sono stati anche predisposti uno schema di Regolamento tipo per la disciplina degli incentivi in questione ed uno schema di Delibera di approvazione, allegati a questa Nota di approfondimento.



### 2. L'articolazione e la ratio della norma

Il testo normativo è piuttosto denso e carico di riferimenti che possono fuorviare nella sua pratica applicazione. Appare in primo luogo opportuno evidenziare l'essenza delle due parti di cui il comma si compone: la prima consta di un unico lungo periodo che si occupa della facoltà di costituzione di un Fondo appositamente destinato al potenziamento del settore entrate comunali, a determinate condizioni:

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ...."

La seconda parte del comma regola le possibilità di intervento sul trattamento accessorio del personale da realizzarsi con le risorse oggetto di accantonamento, richiamando espressamente la contrattazione integrativa decentrata, nonché assegnando un limite quantitativo all'incentivazione ed escludendo l'applicabilità dell'intero dispositivo "qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione":

".... La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione».

Appare dunque ben chiara la *ratio* della norma: assicurare risorse specifiche per potenziare, in generale, l'attività di acquisizione delle entrate comunali, considerato il riferimento espresso agli "obiettivi del settore entrate"; cosicché, sotto il profilo dell'utilizzo del Fondo, possono essere incentivati tutti gli obiettivi assegnati al settore entrate, anche se afferenti a poste non tributarie,



ovvero variamente collocate sotto il profilo dell'articolazione funzionale dell'ente. Alla luce di queste considerazioni e tenendo sempre a mente la *ratio* normativa sopra enunciata, è ora necessario fornire una lettura coerente e capace di tenere nel giusto conto le differenziate modalità organizzative e regolamentari della gestione dei tributi comunali, le modalità del recupero dell'evasione e, più in generale, le azioni messe in campo per efficientare il tasso di riscossione delle entrate comunali, di qualsiasi natura.

# 3. Alimentazione ed utilizzo del Fondo

La disposizione impone, anzitutto, di tenere distinti i *due profili* che emergono con chiarezza dal comma 1091:

- la quantificazione delle risorse che alimentano le risorse impiegabili e, quindi, il Fondo incentivante;
- le modalità di utilizzo delle risorse confluite nel Fondo.

Per quanto attiene al *profilo dell'alimentazione del Fondo*, la norma fa espresso riferimento alla riscossione dell'IMU e della Tari non spontanea, ma indotta da azioni dell'amministrazione. Il montante di riferimento per determinare la provvista è "il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente".

Si tratta di un elemento centrale che merita diverse considerazioni.

In primo luogo, la norma fa **riferimento esclusivo ai due tributi principali dei Comuni: l'IMU e la Tari**. Si tratta di una scelta "arbitraria" – in quanto l'ente può aver recuperato somme significative anche da altri tributi o entrate patrimoniali – ma sufficientemente robusta, in quanto riguarda tributi quantitativamente molto rilevanti (circa 30 miliardi di gettito ordinario annuo, su scala nazionale), sui quali sono correntemente in atto azioni di recupero ad opera della gran parte dei Comuni.

In secondo luogo, la nozione di "maggior gettito" non può che riferirsi al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito sui due tributi menzionati, nelle forme proprie di ciascuno: l'autoliquidazione a scadenze predeterminate dalla legge, nel caso dell'IMU, la richiesta comunale o del diverso soggetto preposto, generalmente mediante avviso bonario, nel caso della Tari. In sostanza, per definire la portata del "maggiore gettito", l'aggettivo deve riferirsi all'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi. Per identificare il "maggior gettito", dunque, non c'è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune.

In terzo luogo, la norma richiede che il gettito di riferimento sia "accertato e riscosso... nell'esercizio fiscale precedente". La norma richiama altresì esplicitamente il "conto consuntivo approvato" e richiede che il maggior gettito stesso sia "relativo agli accertamenti" dei due tributi indicati. Il punto di



# riferimento risulta quindi l'iscrizione nel bilancio comunale delle riscossioni registrate nell'esercizio precedente e quindi risultanti a rendiconto.

Questa impostazione, del tutto coerente con la norma, supera una possibile ambiguità dovuta al congiunto riferimento sia agli accertamenti che agli incassi, in quanto un importo può essere accertato in bilancio in un determinato anno (è sufficiente per l'accertamento contabile l'intervenuta notifica entro il 31 dicembre), ma essere riscosso l'anno successivo, o anche a distanza di più esercizi, in caso di attivazione della riscossione coattiva.

Sarebbe del tutto illogico ritenere che l'alimentazione del Fondo incentivante possa avvenire con riferimento ai soli atti di recupero che sono, al tempo stesso, emessi ed incassati nel medesimo anno, sia perché una parte consistente degli atti viene notificata nell'ultima parte dell'anno, ed è quindi incassata naturalmente l'anno successivo, sia perché si escluderebbero gli importi oggetto di rateizzazione.

Considerando la *ratio* della norma, invece, si deve ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento all'importo riscosso da atti di recupero tributario relativi all'IMU e alla Tari. Conseguentemente, quello che rileva è quanto riscosso in un determinato anno, indipendentemente dal periodo di emissione dell'atto. Si ritiene, dunque, che il parametro di riferimento ai fini dell'alimentazione del Fondo debba essere l'ammontare complessivo delle riscossioni sollecitate realizzate in un determinato anno. Questa lettura, permette anche di valorizzare le riscossioni coattive, che altrimenti rischierebbero di non essere incentivate, realizzandosi tale fase anche a distanza di anni dalla notifica degli atti di accertamento tributari.

Le riscossioni da considerare dovrebbero altresì comprendere le **entrate da sanzioni ed interessi** riscosse con il pagamento degli importi intimati con gli atti di recupero.

Allo stato attuale non è possibile utilizzare come fonte di alimentazione le riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso lungo". Si tratta di un istituto ormai molto diffuso, che può arrivare anche a coprire l'intero periodo concesso al Comune per la notifica degli atti di accertamento, a seconda della scelta regolamentare effettuata da ciascun ente. Lo strumento si presta a contenere l'evasione attivando un rapporto di collaborazione con il contribuente "ritardatario" e attenuando le asprezze dei solleciti notificati, anche in termini di peso delle sanzioni applicabili.

Possono essere al limite considerati ai fini dell'alimentazione del Fondo *ex* comma 1091, i casi di riscossione in ravvedimento lungo che intervengano a seguito della notifica di un primo atto di accertamento.

Ad ogni modo, l'esclusione degli incassi da ravvedimento dalle fonti di alimentazione del Fondo non appare ragionevole, anche considerando che tale tipologia di incasso è invece rilevante per gli incentivi riconosciuti ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, e costituisce uno strumento primario nelle nuove



strategie attivate per il miglioramento della riscossione erariale. Per questi motivi ANCI ha proposto una modifica normativa e insisterà per ottenerla.

Naturalmente, l'incremento delle riscossioni da ravvedimento lungo può essere oggetto di specifico obiettivo del settore entrate volto ad aumentare la *compliance* tributaria, e quindi può rientrare negli obiettivi attesi dei programmi di incentivazione attivati a norma del comma 1091.

Infine, va ulteriormente commentata la finalizzazione del Fondo, che la norma riserva "al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate **e** al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.". A questo proposito, si ritiene che la destinazione alle due finalità poste sullo stesso piano dalla congiunzione "e" ("risorse strumentali ... e ... trattamento accessorio") non obblighi l'ente a individuare ambedue i canali di utilizzo. A seconda delle concrete condizioni delle dotazioni strumentali (e, correlativamente, della fondi ordinari per trattamento disponibilità di il accessorio), regolamentazione comunale potrà stabilire l'utilizzo esclusivo per l'una o per l'altra finalità, ovvero la più congrua combinazione derivante dalle necessità contingenti. La disposizione precisa altresì con chiarezza che questa particolare forma di trattamento accessorio non è sottoposta al limite di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 20171, con l'evidente scopo di canalizzare sugli obiettivi del settore entrate risorse aggiuntive e specifiche.

L'inclusione del personale con qualifica dirigenziale – per il quale è, quindi riconosciuto un importo aggiuntivo rispetto a quello già previsto a titolo d'indennità di risultato – porta a ritenere, per coerenza, che parimenti debba essere ricompreso anche il personale incaricato di posizione organizzativa<sup>2</sup>.

Appare evidente che il trattamento accessorio specifico derivante dal comma 1091 andrà armonizzato con eventuali altri dispositivi incentivanti o comunque legati ai risultati, che possono essere già in vigore anche con riferimento alle entrate comunali. Di massima, si ritiene che in sede di contrattazione decentrata si debbano concordare meccanismi che evitino sovrapposizioni. Il programma incentivante riguardante le entrate dovrebbe tendenzialmente essere esclusivo e far conto primariamente sui fondi aggiuntivi resi possibili dal nuovo dispositivo, mentre non appaiono inammissibili né il concorso di fondi ordinari ad integrazione della premialità riguardante le entrate, né la convivenza dell'incentivazione sulle entrate con programmi di incentivazione distinti quanto a svolgimento ed obiettivi in capo agli uffici o a singole figure

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D.lgs. n. 75 del 2017: il comma 2 dell'articolo 23 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rileva in tal senso anche la previsione contenuta nell'articolo 11, comma 1, lett. h), del CCNL 21/05/2018, secondo cui ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i compensi accessori espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale



professionali. In sostanza, salva la necessità di assicurare l'armonizzazione del dispositivo *ex* comma 1091 con altri programmi di incentivazione, l'incentivo in questione non ha carattere forzatamente sostitutivo della produttività ordinariamente erogabile al dipendente, ma è aggiuntivo e quindi cumulabile all'altro salario accessorio.

Il nuovo dispositivo di supporto delle entrate comunali si differenzia dalle regolamentazioni degli incentivi Ici previsti dall'art. 59 del D.lgs. n. 446 del 1997, i quali potevano essere ancorati all'ammontare degli accertamenti definitivi, anche se non incassati, oppure potevano essere collegati ad una percentuale del riscosso spontaneamente. Tuttavia, la differenza principale rispetto agli incentivi Ici riguarda l'impiego del Fondo di potenziamento e risiede nella circostanza che la norma attuale non prevede un collegamento diretto tra l'ammontare degli incentivi riconosciuti al personale e l'attività specifica di accertamento e riscossione IMU e Tari. In altri termini, l'incentivazione del personale non è necessariamente collegata all'attività di accertamento dell'evasione, e ciò perché le fasi dell'alimentazione e del riparto del Fondo sono autonome.

Tali considerazioni trovano fondamento nella lettera della norma, laddove prevede che il Fondo sia alimentato con le riscossioni da recuperi IMU/Tari realizzate nell'anno "precedente a quello di riferimento", quindi non collegate alle attività incentivate. Tale Fondo è poi utilizzabile "limitatamente all'anno di riferimento" per il potenziamento delle risorse strumentali e per l'incentivazione degli obiettivi del settore entrate che, come detto, non devono essere necessariamente finalizzati o commisurati al recupero dell'evasione. Nel caso di commisurazione dei risultati al recupero di gettito, non sembra ovviamente realistico far riferimento alle "riscossioni", bensì semmai all'emissione di avvisi o richieste di pagamento, in termini di numerosità e/o di ammontare intimato non annullato, o divenuto definitivo.

Traslando quanto detto al primo anno di applicazione, si ritiene anzitutto che non ci siano ostacoli ad attivare il meccanismo fin dal corrente anno 2019. Il Fondo incentivante 2019 dovrà essere costituito avendo riguardo alle riscossioni da recupero IMU/Tari realizzate nel 2018 (l'anno precedente a quello di riferimento) e potrà essere utilizzato per incentivare gli obiettivi del settore entrate previsti per il 2019 (l'anno di riferimento). L'erogazione dell'incentivo avverrà nel 2020, nella misura in cui saranno stati realizzati gli obiettivi 2019, così come avviene in generale per tutti gli altri obiettivi del Comune.

Appare opportuno sottolineare che **il personale incentivabile** non deve necessariamente essere identificato in quello assegnato all'ufficio tributi dell'ente (o all'ufficio entrate), ma può comprendere personale di diversi uffici che in vario modo concorrono al raggiungimento degli obiettivi del "settore entrate", espressione che la legge adotta – si deve ritenere – non in termini strettamente organizzativi, ma per richiamare la pertinenza con la gestione



delle entrate comunali, a prescindere dall'articolazione funzionale che l'ente si è dato. Anzi, l'incentivazione in questione può costituire un valido strumento per promuovere operativamente quelle integrazioni organizzative che l'ente non è ancora in grado di stabilire in modo organico, ovvero incentivare collaborazioni necessarie tra strutture diverse al fine di raggiungere obiettivi definiti a sostegno della proficua gestione delle entrate. Nello stesso senso, vale la pena di sottolineare che il programma di potenziamento e di incentivazione può stabilire priorità ed orientamenti specifici con riferimento a obiettivi particolari connessi alle entrate comunali (alcune entrate invece che altre, aggiornamento di sistemi informativi, controlli territoriali ecc.).

## 4. Le condizioni di applicabilità

La disposizione in commento pone condizioni e vincoli cui deve attenersi la regolamentazione comunale, di seguito passati in sintetica rassegna:

- la prima condizione posta è che l'ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto "entro i termini stabiliti dal testo unico" di cui al D.lgs. n. 267 del 2000. È bene precisare che la condizione è comunque soddisfatta nel caso in cui l'ente approvi il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal decreto ministeriale motivato previsto al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 151 del Tuel e, quindi, per il 2019 occorre fare riferimento alla data del 31 marzo 2019. D'altro canto, se il legislatore avesse voluto fare espresso riferimento ai termini non prorogati ordinariamente previsti dal Tuel lo avrebbe fatto in modo esplicito, indicando il termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione, modalità peraltro adottata dal comma 905 della stessa legge di bilancio 2019<sup>3</sup>;
- l'ammontare delle somme destinate all'incentivazione, o più in generale al potenziamento del settore entrate, non può superare il 5 per cento del maggior gettito riscosso nell'anno precedente come risultante dal rendiconto approvato. Ne deriva che l'attivazione del programma di potenziamento e dell'incentivazione connessa potrà avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto, la cui scadenza è fissata dalla legge al 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. L'importo del Fondo è considerato, per norma, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione;
- l'impiego delle risorse è consentito "limitatamente all'anno di riferimento". Tale precisazione ha la funzione di evitare il trascinamento e cumulo di risorse da un anno all'altro, che si potrebbe verificare in caso di temporanea inerzia dell'ente o anche nel caso in cui l'ammontare complessivo dell'incentivo non sia erogabile interamente nell'anno per il superamento dei limiti di erogazione individuale (ved. punto successivo);

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il comma 905, art. 1 della legge n. 135 del 2018, limita l'applicazione di talune semplificazioni amministrative ai "comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente...".



- l'importo attribuibile a ciascun dipendente a titolo di incentivazione specifica non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Il Regolamento comunale, con la relativa Delibera (ved. schemi allegati), stabilirà l'adozione del dispositivo reso possibile dal comma 1091, la formazione del Fondo di potenziamento delle entrate e le modalità di determinazione delle quote da assegnare alle dotazioni strumentali e all'incentivazione degli obiettivi relativi alle entrate, recependone i limiti stabiliti dalla legge e richiamando la procedura di formulazione del progetto incentivante, che deve essere demandata alla contrattazione decentrata. Il Regolamento non riguarderà, pertanto, il contenuto del progetto, o la determinazione degli obiettivi da perseguire, o gli schemi di valutazione adottati in un dato anno, ma soltanto l'inquadramento dell'eventuale incentivazione nell'ambito della normativa speciale recata dal comma 1091.

Trattandosi di regolamento di organizzazione, al pari di quello previsto per l'incentivo delle funzioni tecniche, il provvedimento è di competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000.

### 5. Riscossione coattiva e esternalizzazioni

Riscossione coattiva

Coerentemente con la *ratio* della norma, **contribuiscono all'alimentazione del Fondo incentivante anche le riscossioni coattive** realizzate nell'anno che hanno come presupposto un atto di accertamento notificato dal Comune, a prescindere dalla data di notifica dell'atto di accertamento sottostante.

Il regolamento comunale potrebbe decidere di valorizzare, con percentuali di più differenziate, la riscossione provvista coattiva diretta attraverso l'ingiunzione effettuata dall'ente, rispetto alla riscossione coattiva esternalizzata, ovvero realizzata tramite ruolo o concessione ad un concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.lgs. n. 446/1997.

Un caso particolare si verifica in tema di Tari, dove la normativa consente al Comune di affidare la gestione dell'entrata al soggetto gestore dei rifiuti. In molte realtà, al gestore dei rifiuti è affidata l'attività di accertamento, ma non la riscossione coattiva, che può essere eseguita direttamente dal Comune tramite ingiunzione di pagamento. In quest'ipotesi, si ritiene che anche la riscossione coattiva effettuata direttamente sulla base di atti di accertamento notificati dal gestore dei rifiuti debba contribuire all'alimentazione del Fondo incentivante.

Diversamente ragionando, si dovrebbe ritenere che anche gli accertamenti riscossi coattivamente dall'Agenzia delle entrate-Riscossioni o da un concessionario privato, benché notificati dal Comune, non possano contribuire all'alimentazione del Fondo, risultato evidentemente illogico, in quanto la norma non prescrive che l'accertamento sia riscosso coattivamente direttamente dall'ente impositore.



Non costituisce ostacolo alla lettura proposta la previsione di legge che stabilisce l'inapplicabilità della nuova norma in caso di servizio di accertamento affidato in concessione, perché in tale ipotesi spetta al concessionario stesso riscuotere coattivamente gli atti di accertamento notificati.

# Esternalizzazione dei servizi di supporto

Frequente è anche il caso di affidamento all'esterno di servizi di supporto all'attività di contrasto all'evasione, servizi che possono arrivare alla formazione dell'atto di accertamento, conservandosi però la responsabilità del provvedimento in capo al Comune, attraverso la firma del funzionario responsabile comunale. Anche le entrate derivanti da tali atti di accertamento possono contribuire all'alimentazione del Fondo, in quanto i servizi esterni di supporto non configurano l'istituto della concessione.

### Accertamenti in concessione

L'ipotesi dei servizi di accertamento affidati in concessione costituisce motivo di inapplicabilità assoluta della nuova normativa.

Si tratta di una limitazione di dubbia funzionalità, perché, anche in caso di più radicale esternalizzazione dei servizi di gestione delle entrate, al Comune residuano sempre delle attività connesse, vuoi di controllo generale sull'operato del concessionario, vuoi di controllo specifico sui singoli atti, vuoi di cooperazione con il concessionario su campi di specifica competenza comunale (aggiornamento banche dati non strettamente afferenti alle entrate concesse). Anche su questo aspetto, l'ANCI si è attivata per ottenere una modifica normativa che conceda una maggiore flessibilità.

Va però formulata qualche ulteriore considerazione.

In primo luogo, l'assoluta impossibilità di applicare il comma 1091 è effettiva solo nel caso di affidamento in concessione sia dell'IMU che della Tari, in quanto vengono meno per legge le condizioni di alimentazione del Fondo "speciale" istituibile a norma del comma 1091. Nel caso in cui solo uno dei due tributi sia oggetto di concessione, resta la possibilità di un'alimentazione parziale, derivante dal "maggior gettito" realizzato sull'unico tributo gestito direttamente.

In secondo luogo, si ritiene che gli stessi ragionamenti valgano anche nei casi di **affidamento ad un organismo** *in house*, a seconda che l'affidamento si concretizzi con modalità analoghe alla concessione, ovvero costituisca attività di supporto a funzioni la cui titolarità resta in capo all'ufficio comunale.

In terzo luogo, nessuna limitazione particolare influisce sulla determinazione dei programmi di potenziamento e incentivazione, che possono pacificamente riguardare aspetti pertinenti agli obiettivi relativi alle entrate comunali, anche con riferimento ad altre entrate affidate in concessione. L'ente potrà quindi prevedere uno specifico obiettivo incentivato volto a massimizzare la vigilanza delle attività esternalizzate, ovvero altri tipi di intervento sinergici con tali attività. Vale la pena di ricordare, in proposito, che l'art. 10 della legge n. 23 del



2014 (legge di delega non attuata, ma di contenuto comunque significativo) poneva tra i criteri di riforma della riscossione locale il rafforzamento delle strutture e delle competenze specialistiche necessarie per il controllo delle strutture esterne affidatarie.